

AUTORITA' D'AMBITO DI RAVENNA	SGR 006 Dir. 03
FONDO PER SERVIZI INTEGRATIVI E POLITICHE TERRITORIALI	Rev. 1
	Foglio 1/3

DIRETTIVA N° 03

**FONDO PER SERVIZI INTEGRATIVI E
POLITICHE TERRITORIALI**

ATO 7 - RAVENNA

Revisione	Data	Natura delle modifiche
1	15/02/2010	Approvata da Assemblea del 15/02/2010 Entrata in vigore: 1 gennaio 2010
0	08/04/2009	Fondo per servizi integrativi e politiche territoriali (approvato dall'Assemblea del 08/04/2009). Entrata in vigore: 1 gennaio 2009

ELABORATO DA: Ing. Stefano RUBBOLI Sig. Mauro ZANI	DATA 15/02/2010	FIRMA
VERIFICATO DA: DIRETTORE Dott. Stenio NALDI	DATA 15/02/2010	FIRMA
APPROVATO DALLA ASSEMBLEA: IL PRESIDENTE Dott. Andrea MENGOZZI	DATA 15/02/2010	FIRMA

AUTORITA' D'AMBITO DI RAVENNA	SGR 006 Dir. 03
FONDO PER SERVIZI INTEGRATIVI E POLITICHE TERRITORIALI	Rev. 1
	Foglio 2/3

TESTO DELLA DIRETTIVA

Il Documento di indirizzi approvato dall'Assemblea dell'Agenzia del 16 dicembre 2005 stabilisce che l'omogeneizzazione dei risultati e degli standard di servizio da conseguire a livello di ATO proceda di pari passo, in base ad un principio di equità, con la convergenza delle diverse tariffe verso un'unica articolazione tariffaria.

E' pertanto opportuno individuare procedure che consentano ai singoli Comuni e alla Provincia di adottare provvedimenti in merito a specifici servizi e politiche inerenti il proprio territorio, senza che ciò pregiudichi l'equità di detto percorso di omogeneizzazione.

A tal fine viene istituito il "Fondo per servizi integrativi e politiche territoriali".

Il fondo è ricompreso nel Piano finanziario annualmente predisposto dall'Agenzia ed è pertanto incassato dal Gestore attraverso l'applicazione della tariffa rifiuti all'utenza. L'ammontare del fondo ed i relativi criteri di ripartizione (numero di residenti, ecc.) ai singoli Comuni e alla Provincia sono deliberati dall'Assemblea.

La quote deliberate, fatti salvi i casi di cui al punto 4, non possono essere devolute ai Comuni e alla Provincia, ma costituiscono un "bonus" annuale presso il Gestore a disposizione degli stessi.

A fronte di detto bonus è possibile chiedere al Gestore:

- 1) da parte di Comuni e Provincia, gli interventi extra-programma previsti dal Disciplinare tecnico con le procedure ivi indicate; gli oneri delle prestazioni richieste sono calcolati applicando il Tariffario dei servizi integrativi annualmente deliberato dall'Agenzia.
- 2) Da parte di Comuni e Provincia, la predisposizione di piazzole o stalli per il posizionamento dei contenitori di raccolta; il Gestore provvederà ad effettuare gli interventi a seguito di approvazione da parte del Comune o della Provincia del relativo preventivo di spesa.
- 3) Da parte dei Comuni, di non assoggettare a tariffa, ai sensi del comma 3 dell'art. 4 del "Regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani", le superfici utilizzate per l'esercizio, anche attraverso soggetti convenzionati, delle proprie attività istituzionali e di attività di pubblica utilità o di pubblico interesse; il Gestore comunicherà preventivamente al Comune l'importo, calcolato in base alle tariffe vigenti, derivante dalle superfici da non assoggettare.

AUTORITA' D'AMBITO DI RAVENNA	SGR 006 Dir. 03
FONDO PER SERVIZI INTEGRATIVI E POLITICHE TERRITORIALI	Rev. 1
	Foglio 3/3

4) Da parte dei Comuni, la devoluzione di quote di fondo per il pagamento della tariffa a soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico e ad utenti in favore dei quali si intenda ridurre l'impatto economico, ai sensi del comma 3 dell'art. 9 del "Regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani"; il Comune comunicherà al Gestore l'importo da devolvere.

Trimestralmente, ovvero su richiesta, il Gestore comunica al Comune, alla Provincia e all'Agenzia la rendicontazione dettagliata relativa all'utilizzo del bonus.

Qualora il Comune o la Provincia non usufruiscano per intero entro il 31 dicembre di ogni anno del bonus di propria competenza, fino a concorrenza dell'ammontare fissato e previo accordo col Comune o la Provincia stessi, il Gestore è tenuto a:

- 1) effettuare campagne informative relative al servizio di gestione rifiuti urbani; tali campagne informative sono aggiuntive rispetto all'ordinario programma annuale predisposto dal Gestore.
- 2) Realizzare interventi di miglioramento e di mitigazione dell'impatto visivo degli ecopunti ed in generale dei siti predisposti per la collocazione dei contenitori di raccolta rifiuti.

Restano a carico dei Comuni e della Provincia gli eventuali oneri derivanti da servizi integrativi e politiche territoriali eccedenti il bonus annuale di competenza; tali oneri non possono essere riportati a carico della tariffa delle annualità successive.